



PROVINCIA DI BRINDISI

-----0000-----

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI



N. 1394

del 15-12-2005

SERVIZIO: ECOLOGIA

UFFICIO: GESTIONE RIFIUTI

OGGETTO: Ditta Polimeri Europa s.p.a. Autorizzazione all' esercizio per le operazioni R13 messa in riserva ed R5 Trattamento chimico-fisico, ai sensi dell' art. 28 del D.L. 22/97

L'anno duemilacinque, il giorno quindici del mese di dicembre

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell'art. 64, comma 5, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale Dr. Antonio GABALLO, di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole

Li, 14-12-2005

**Il Segretario Generale**  
F.to GABALLO ANTONIO

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;



Vista la nota prot n° 122590 del 5.07.05 con la quale la Ditta Polimeri Europa spa Stabilimento di Brindisi chiede l' autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 28 del D.L.vo n° 22/97 e s.m.i., di un impianto per il trattamento delle acque di falda, tramite operazioni di recupero del rifiuto liquido (CER 160102), denominato "Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 161001\* mediante le operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) il cui progetto e' stato approvato, ai sensi dell' art. 27 del D.L. vo n° 22/97, con Deliberazione di G.P. N° 192 del 10.06.05

#### Considerato

- che il D. L.vo n.22 del 05.02.97 relativo all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 28 individua le condizioni e le prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione all' esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti
- la L.R. n. 30/86 reca norme integrative e di attuazione della normativa statale in materia di smaltimento rifiuti;
- la L.R. n° 17 del 30.11.00 " conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale" all' art. 23 comma lett. b) delega alle Province le funzioni per il rilascio delle autorizzazioni all' esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
- Il D.M. del 25 Ottobre 1999 n° 471 definisce i criteri le procedure e le modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, fissando altresì i valori di concentrazione limite degli inquinanti presenti nel suolo e sottosuolo;
- Il D.L. n° 426/98 recante "nuovi interventi in campo ambientale", la quale tra l' altro individua i primi interventi di bonifica di interesse nazionale tra cui l' area industriale di Brindisi;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale approvato con Deliberazione n° 5/2 del 4.01.02 del Consiglio Provinciale, disciplina l' autorizzazione all' esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero ai sensi dell' art. 28 del D.L. vo n° 22/97 e s.m.i.;
- il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi, nel testo vigente, all' art. 21 attribuisce le competenze ai Dirigenti di Servizi e Uffici;

#### Viste:

- la nota della ditta acquisita al prot. n° 63184 del 4.04.05 in cui, con riferimento alle risultanze della Conferenza di Servizi del 14.02.05 evidenziava che l' impianto di che trattasi prevede il recupero a processo delle acque di falda trattate, in ossequio al D.M. 185, e comunque con concentrazioni di inquinanti residui non superiori ai limiti previsti dalla Tab. 3 All. 5 del D.L. vo n° 152/99 e si impegnava, in breve tempo, a modificare l' impianto migliorandolo allo scopo del rispetto dei limiti di cui al D.M. 471/99;
- il parere favorevole espresso dal Dipartimento ASL BR/1 con nota del 13.04.05 per quanto di propria competenza;
- il parere espresso dal Dipartimento Arpa Puglia con nota del 21.04.05 prot. 2101 di seguito riportato: " l' impianto di trattamento chimico fisico per il recupero del rifiuto liquido non pericoloso con codice CER 161002 attraverso le operazione R13 ed R5 sia idoneo a conseguire il rispetto di limiti previsti dalla Tab. 3 All 5 del D.L. vo 152/99, facendo salva la verifica da parte del Dipartimento Provinciale di Brindisi delle modalita' di esercizio dello stesso. La messa in riserva R13 ( Allegato C ) del D.L. vo 22/97 debba intendersi come operazione preliminare all' operazione di recupero indicate nel punto R5 dell' allegato C del succitato D.L. vo. I rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell' uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all' ambiente.

#### Dato atto

- che il Servizio Ecologia- Settore Gestione Rifiuti ha provveduto ad istruire la richiesta di che trattasi così come si rileva dalla Relazione istruttoria del 23.09.05, nonché ad effettuare un sopralluogo constatando che quanto illustrato nella Relazione tecnica, allegata alla nota Prot. 122590 del 5.07.05, corrisponde a quanto realizzato nell' impianto;
- che il Comitato Tecnico Provinciale, nella seduta del 3.11.05, ha espresso il seguente parere: "esaminata la pratica;
- vista la documentazione presentata dalla Società Polimeri Europa s.p.a. relativa alle caratteristiche dell' impianto;
- preso atto della relazione istruttoria dell' Ufficio dalla quale si evince che è stato effettuato un sopralluogo in data 21.09.05 al fine di verificare la conformità dell' impianto al progetto



approvato e che ".....in sede di sopralluogo si è constatato che le opere sono state realizzate in conformità al progetto approvato ed in particolare si è soffermata l'attenzione in merito alla predisposizione dei punti per i campionamenti da effettuare..."

- preso atto che i tre punti di prelievo dei campioni sono: 1) a monte dei serbatoi di messa in riserva; 2) dopo il processo di osmosi all'uscita del permeato; 3) all'uscita del concentrato;
  - Considerato, inoltre, che:
  - nell'ambito della Conferenza di Servizi "decisoria" del 22.09.04 tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente è stato deliberato che detti impianto debbano essere approvati ed autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.L. vo n° 22/97;
  - l'impianto in questione attraverso le operazioni di messa in riserva e trattamento chimico-fisico, dovrà consentire l'allontanamento della frazione organica contaminante contenuta nelle acque emunte dai pozzi al fine di proseguire la Messa in Sicurezza di Emergenza della Falda acquifera sottostante il sito di ubicazione dello stabilimento multi societario di Brindisi;
  - il progetto dell'impianto prevede la messa in riserva - operazione R13 - mediante lo stoccaggio dell'acqua emunta in un serbatoio fuori terra posizionato verticalmente della capacità di 800 mc, e l'operazione di recupero R5 che avverrà attraverso un trattamento chimico-fisico effettuato con la Filtrazione prevista con due filtri a sabbia e tre a carboni attivi, nonché un trattamento di deferrizzazione e demanganizzazione mediante filtro alla pirolusite e processo di dissalazione mediante membrane ad osmosi-inversa
  - la potenzialità dell'impianto è di circa 55 mc/h per complessivi 1320 mc/g;
  - alla fine del trattamento il permeato (acqua osmotizzata) è destinato alla produzione di acqua demineralizzata;
  - il concentrato costituito da composti di natura inorganica verrebbe utilizzato per le utenze di stabilimento (guardia idraulica della rete torcia); in relazione a questo punto il CTP sottolinea che è fondamentale che l'impianto garantisca il reale abbattimento della frazione organica presente nell'acqua trattata.
- Tutto ciò premesso il Comitato Tecnico esprime parere favorevole".

Rilevato che

- la Deliberazione di G.P. n° 192 del 10.06.05, con cui si approvava il progetto dell' impianto di recupero di che trattasi, dava espressamente atto che : " l'autorizzazione all' esercizio dell' impianto dovesse tenere conto del piano di bonifica delle acque di falda sottostante lo Stabilimento del Petrolchimico di Brindisi in corso d' esame da parte del Ministero dell' Ambiente"
- con nota Prot AMBI/TCSI097/05 del 10.11.05, acquisita il 21.11.05 al Prot. Generale di questa Provincia n° 202866 la Società trasmetteva copia del Progetto definitivo di bonifica acque di falda

Considerato:

- che a tutt' oggi, il predetto progetto definitivo di bonifica acque di falda non e' stato oggetto di trattazione e relativa valutazione da parte del Ministero dell'Ambiente;
- che l' impianto di che trattasi e' finalizzato esclusivamente alla messa in sicurezza delle acque di falda contaminate, eccedenti i limiti previsti dal D.M. 471/99, sottostanti lo stabilimento petrolchimico di Brindisi;

Ritenuto che allo stato attuale, in considerazione del carattere d' urgenza che riveste la bonifica della falda e dell' impegno assunto dalla Ditta ad adeguare l' impianto in breve tempo al fine di rispettare i limiti di cui alla tabella del D.M. n° 471/99 nonche' nelle more dell' approvazione del predetto progetto definitivo di bonifica da parte del Ministero dell' Ambiente e della tutela del Territorio, non ci sono motivi ostativi per l' accoglimento dell' istanza prot n° 122590 del 5.07.05 presentata dalla Società Polimeri Europa spa Stabilimento di Brindisi e pertanto di poter autorizzare, ai sensi dell' art. 28 del D.L. vo n° 22/97 e s.m. i, le operazioni di messa in riserva R13 e di trattamento Chimico-Fisico R5, fatta salva superiore diversa disposizione da parte del Ministero dell' Ambiente della Tutela del Territorio;

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa regolamentare in materia ;

## DETERMINA

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto .



2. Di autorizzare la Ditta Polimeri Europa spa all'esercizio di un impianto per il trattamento delle acque di falda, tramite operazioni di recupero del rifiuto liquido non pericoloso (CER 160102) denominato "Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 161001\* mediante le operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero (R5) Trattamento chimico fisico, presso lo Stabilimento di Brindisi, ai sensi dell'art. 28 del D.L.vo n° 22/97 e s.m.i.;
3. di dare espressamente atto che l' autorizzazione dell' impianto di cui trattasi e' finalizzata esclusivamente al trattamento delle acque di falda contaminate con l' esclusione delle acque emunte dai pozzi MDP 18 ed MDP30, cosi' come prescritto dal Comitato Tecnico Provinciale in sede di approvazione del progetto dell'impianto;
4. di prendere atto che Direttore Responsabile della Societa' e' l'Ing. Piergiorgio Sedda nato a Carbonia (CA) il 10.12.58;
5. Di dare atto che l' impianto di trattamento delle acque di falda di che trattasi e' sintetizzato nello schema a blocchi allegato al presente provvedimento per farne parte integrante quale allegato A;
6. Di stabilire che la presente autorizzazione viene concessa per la durata di 5( cinque) anni a partire dalla data di adozione del presente provvedimento, cosi' come espressamente previsto dall' art. 28 del D.L. vo 22/97 e, comunque, fatte salve diverse condizioni e/o prescrizioni che potrebbero essere impartite dal Ministero dell' Ambiente e della tutela del Territorio in seguito all' esame del progetto definitivo di bonifica delle acque di falda contaminate;
7. Di stabilire che la Ditta, entro 30 gg. dalla notifica del presente atto, dovra' comunicare a questa Provincia il nominativo del soggetto incaricato a presenziare alle ispezioni ed ai campionamenti e del suo sostituto;
8. Di stabilire che la presente autorizzazione viene rilasciata alle seguenti condizioni e prescrizioni tecniche:
  - a) la messa in riserva ( operazione R13) dovra' avvenire mediante lo stoccaggio dell'acqua emunta in un serbatoio fuori terra posizionato verticalmente della capacita' di 800 mc, e l'operazione di recupero R5 attraverso un trattamento chimico-fisico effettuato con la Filtrazione prevista con due filtri a sabbia e tre a carboni attivi, nonche' un trattamento di deferrizzazione e demanganizzazione mediante filtro alla pirolusite e processo di dissalazione mediante membrane ad osmosi-inversa.
  - b) la potenzialita' dell'impianto e' di circa 55 mc/h per complessivi 1320 mc/g;
  - c) Presso l'impianto dovra' essere tenuto ed aggiornato un registro di carico e scarico dei rifiuti, secondo le modalita' stabilite dalla vigente normativa
  - d) i punti di prelievo dei campioni sono n° 3 e precisamente: n° 1 a monte dei serbatoi di messa in riserva; n° 2 dopo il processo di osmosi all'uscita del permeato; n° 3 all'uscita del concentrato, cosi' come rilevabile dall' allegato A al presente provvedimento;
  - e) dovranno essere sempre accertati i valori limite delle sostanze indicate nell' allegato B al presente provvedimento;
  - f) l' impianto di trattamento chimico- fisico del rifiuto liquido non pericoloso avente CER 161002 attraverso le operazioni R13 ed R5 dovra' conseguire, esclusivamente per i primi 9 (nove) mesi decorrenti dalla data di validita' della presente autorizzazione, il rispetto dei limiti di cui al D.M n° 185 del 12.06.03 per le sostanze in esso presenti, per le altre, i limiti di cui alla Tab 3 All. 5 del D.L.vo n° 152 dell'11.05.99 cio' nelle more dell' adeguamento dell' impianto, cosi' come la ditta si e' impegnata a fare nella seduta della Conferenza di servizi del 14.02.05; successivamente, i limiti di accettabilita' dovranno essere quelli previsti dal D.M. n° 471 del 25.10.99., fatta salva superiore, diversa disposizione da parte del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio;
9. Di stabilire che nel corso di validita' della presente autorizzazione, il Dipartimento Provinciale di Brindisi dell' ARPA Puglia competente per il controllo, provveda, con le modalita' previste dalla normativa vigente Al campionamento dei parametri di cui all' allegato B del presente provvedimento le cui concentrazioni devono rispettare i limiti, cosi' come stabiliti nel presente provvedimento, con periodicita' mensile;
10. Di stabilire che la ditta con cadenza quindicinale dovra' provvedere mediante autocontrollo alla determinazione analitica dei parametri di cui all' all. B del presente Provvedimento con le modalita' previste dalla vigente normativa, annotando le risultanze su apposito registro, vidimato dalla Provincia di Brindisi Servizio Ecologia, da esibire su richiesta agli organi di controllo competenti. Tutta la documentazione annotata sul registro dovra' essere tenuta accuratamente allegata allo stesso.
9. Di stabilire inoltre che la ditta dovra', entro trenta (30) giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, presentare garanzia finanziaria mediante polizza fideiussoria, in favore di questa Provincia, idonea ad assicurare almeno la copertura dei costi per la chiusura degli impianti in qualunque momento e per la bonifica dell'aree interessate, delle installazioni, dei mezzi impiegati, stimata in euro 150.000,00 (centocinquanta mila/00);






ALLEGATO A

**SCHEMA A BLOCCHI SEMPLIFICATO  
IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI FALDA**

**LEGENDA**

- PERIMETRAZIONE IMP. TAF
- PC PUNTI DI PRELIEVO (pensa calmp.)
- V CONTATORE VOLUMETRICO



MEGA DA FIDELITY  
Mikrotron del Piemonte  
Lado Fiume  
Entrate  
€ 11,00  
00076400 2008581 42790201  
00001391 017222005 0517114  
003-00-3 058815423301E

0 05 02564 216 1









ALLEGATO B



INORGANICI

BORO  
FLUORURI  
NITRITI

METALLI

AL  
SB  
AS  
BE  
CO  
CR VI  
FE  
MN  
HG  
NI  
PB  
SE

IDROCARBURI

IDROC. TOT N-ESANO

COMPOSTI AROMATICI

BENZENE  
ETILBENZENE  
STIRENE  
TOLUENE  
O-XILENE  
M-XILENE  
P-XILENE

IPA

BENZO( $\alpha$ ) ANTRACENE  
BENZO( $\alpha$ ) PIRENE  
BENZO( $\beta$ ) FLUORANTENE  
BENZO(K) FLUORANTENE  
BENZO ( G,H,I ) PERILENE  
CRISENE  
DIBENZO (A,H) ANTRACENE  
INDENO ( 1,2,3-C,D ) PIRENE  
PIRENE

ALIFATICI ALOGENATI

TRICLOROMETANO

CYMA  
Etc



*Handwritten signature or initials.*







1.1DCE  
1.2 DICLOROPROPANO  
1.1,2TCEta  
TCE  
TETRACLOROETILENE  
1,2,3TRICLOROPROPANO  
1,1,2,2 TETRACLOROETANO  
TETRACLOROETILENE  
ESACLOROBUTADIENE  
SOMMATORIA ORGANOALOGENATI  
1,1 DICLOROETANO  
1,2 DICLOROETILENE  
1,1,1,TRICLOROETANO  
TRIBROMOMETANO  
1,2 DIBROMOETANO  
DIBROMOCLOROMETANO  
BROMODICLOROMETANO

CLOROBENZENI

MONOCLOROBENZENE  
1,4DICLOROBENZENE  
ESACLOROBENZENE

AMMINE AROMATICHE

ANILINA









10. Di dare atto che e' obbligo della Ditta di comunicare a questa Amministrazione ogni variazione intervenuta relativa ai presupposti e condizioni in base ai quali e' stata rilasciata la presente autorizzazione;
11. di dare espressamente atto che la presente autorizzazione e' soggetta a revoca, modifica, sospensione o integrazione ai sensi del D.L.vo n° 22/97 e decade quando vengono meno i requisiti e le prescrizioni in essa previsti ed in particolare quando vengono a mancare o a scadere le autorizzazioni che sono state necessarie al suo rilascio o la fornitura delle garanzie finanziarie previste
12. Di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, cosi' come sono fatti salvi i diritti di terzi;
13. Di notificare il presente provvedimento alla SOCIETA' Polimeri Europa Stabilimento di Brindisi con sede in Via E.Fermi ,4 nella Zona industriale di Brindisi e di trasmettere copia, per opportuna conoscenza e controllo, ai seguenti soggetti:

- Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio-Direzione per la Gestione dei rifiuti e per le bonifiche.
- Regione Puglia Assessorato all'Ambiente - Settore Smaltimento Rifiuti.
- Comune di Brindisi (BR)
- ASL BR/1 Dipartimento di Prevenzione;
- ARPA PUGLIA Dipartimento Provinciale di Brindisi;
- Sezione Regionale dell' Albo Nazionale delle Imprese Esercenti Servizi di Smaltimento Rifiuti;
- Settore di Vigilanza Ecologica di questo Servizio.

- Di precisare, ai sensi dell' art. 3, comma 4, della Legge n° 241/90, che la ditta interessata puo' presentare ricorso avverso al presente provvedimento, nei modi di legge, al T.A.R. della Puglia entro 60 gg. o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data della sua notifica.

Il Dirigente del Servizio  
F.to Dott.ssa Annamaria Attolini





IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVA

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

F.to IAIA

Il Responsabile

Segreteria Atti Amministrativi  
F.to GIANFREDA

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3 del Regolamento "....."

PROVINCIA DI BRINDISI

a) Al Sig. Presidente

c) Al Sig. Segretario Generale

COPIA FOTOSTATICA COMPLETA  
Brindisi il 21-12-97  
IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE

F.to GIANFREDA